

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)



Reg. n° _____ del ____/____/2018

Prot. gen. n° 4306 del 6/10/2018

Ordinanza n. **336** del 18/10/2018

OGGETTO: Rettifica Ordinanza Sindacale n.311 del 19.09.2018 ad oggetto: “demolizione del fabbricato pericolante nella frazione Colli, al foglio 56, p.lle 43 sub 4, 42 sub 7”.

IL SINDACO FACENTE FUNZIONE

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della “Zona Rossa”;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo “F” sulla base delle schede AEDES;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 311 del 19/09/2108 con la quale si è disposta la demolizione totale e la rimozione macerie degli immobili siti nella frazione di Colli, identificati al N.C.E.U. al Foglio n.56 con le particelle 43 sub 4, 42 sub 7;

DATO ATTO CHE il fabbricato sito in frazione Colli di Amatrice, identificato al N.C.E.U. al Foglio 56, particelle 43 sub 4, 42 sub 6 è stato gravemente danneggiato dal sisma del 24.08.2016, del 30.10.2016 e del 18.01.2017;

APPURATO che l'edificio in argomento risulta catastalmente intestato a: Leoni Teresa, Perilli Antonella, Perilli Bernardino, Perilli Ferdinando (43 sub 4), Perri Alessandro, Perri Pasquale (42 sub 7);

DATO ATTO, altresì, che il manufatto di che trattasi non risulta vincolato da parte della Soprintendenza alla tutela dei beni architettonici aventi valenza culturale ed architettonica;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante "*attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori*";

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante "*diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali*";

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: "*Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti*";

VISTA la scheda di valutazione n. 3 del GTS riunitosi in data 08/08/2018, che anche se non materialmente allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale, per il fabbricato in parola si rilevava quanto segue: "*01 - AGGREGATO 1 Composto dai fabbricati distinti dalle partile 42 e 43. Il fabbricato di cui alla particella n.43 è costituito da una parte di struttura distribuita su 3 piani fuori terra, con struttura verticale in muratura di pietra arenaria e tetto in legno. L'edificio presenta un severo quadro fessurativo dell'ordine di 10 cm con espulsione dell'intonaco di rivestimento e spanciarmento della parete su via centrale e via traversa. L'altra parte di edificio è distribuito su 4 piani fuori terra con struttura verticale in muratura di pietra arenaria e tetto in legno. Si propone dunque la demolizione della porzione di struttura distribuita su 3 piani fuori terra con relativa rimozione delle macerie. Il fabbricato di cui alla partila n.42 adiacente alla precedente presenta le stesse caratteristiche strutturali della partila 43, pertanto se ne propone la demolizione della parte attigua a quest'ultimo fino alla prima muratura di spina utile subito dopo la scala e rimozione delle macerie. PRESCRIZIONI GENERALI - Attesa la presenza su numerosi fabbricati di elementi lapidei di pregio, quali cantonali in pietra arenaria squadrati e lavorati, conci dei portali e delle finestre in blocchi di pietra arenaria squadrata e ringhiera di ferro battuto, si prescrive la preservazione di tali elementi per la relativa salvaguardia e conservazione.*";

VISTO l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

DATO ATTO che l'ordinanza dinanzi citata, individuava erroneamente per mero refuso come oggetto di demolizione le p.lle n.43 sub 4 e 42 sub 7 in luogo delle p.lle n. 43 sub 4 e 42 sub 7 parte;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *“il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”*;

TENUTO CONTO dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, in cui all'art.1, comma 2-septies è stabilito che *“La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati”*;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *“primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*;

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *“ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica *“Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili”*
- L'art. 6, in rubrica *“Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali”*;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA

la **premessa** forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;

di rettificare la propria Ordinanza n.311 del 19/09/2018 nel senso di disporre la demolizione totale e la rimozione macerie del fabbricato sito nella frazione Colli, distinto nel NCEU al foglio 56, particelle n.43 sub 4 parte e n.42 sub 6 parte, come meglio indicato nelle planimetrie catastali allegate, per le motivazioni riportate in premessa, in luogo del fabbricato distinto nel NCEU al foglio 56, particelle 43 sub 4 e n.42 sub 7 come erroneamente indicato per mero refuso;

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
- al COI;
- alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia";
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri;
- alla Provincia di Rieti

ciascuno per le proprie competenze. Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale. La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P. Contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza per pubblici proclami ai sensi dell'art.1, comma 2-septies, di cui all'allegato della Legge 7 aprile 2017, n. 45, integralmente sopra riportato.

Amatrice, li 18/10/2018

AMATRICE - LAZIO
IL SINDACO F.F.
Ing. Filippo Palombini

**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Rieti**

Dichiarazione protocollo n. R10171404 del 24/11/2009

Planimetria di u.i.u. in Comune di Amatrice

Frazione Colli

civ. 44-44A-5

Identificativi Catastali:

Sezione:
Foglio: 56
Particella: 43
Subalterno: 4

Compilata da:
Finotti Massimo
Iscritto all'albo:
Architetti


Prov. Roma

N. 6236


Scheda n. 1

Scala 1:200


**APPARTAMENTO
H=2,80**



PIANO SECONDO



**CANTINA
PIANO TERRA**



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 19/09/2018 - Comune di AMATRICE (A258) - < Foglio: 56 - Particella: 42 - Subalterno: 7 >
FRAZIONE COLLI n. 44 n. 44A n. 50 piano: T-1-2 scala: U;

Ultima planimetria in atti

Data: 19/09/2018 - n. T216142 - Richiedente: SLVDNL68D27A258P

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Agenda del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Rieti

Scheda n. 1
scala 1:200

Dichiarazione protocollo n. R10137131 del 03/10/2008


Planimetria di u.i.n. in Comune di Amatrice
Frazione COLLI

Identificativi Catastali:
Sezione: 56
Foglio: 56
Particella: 42
Subalterno: 6
Compilata da:
Pinotti Massimo
Architetto
Iscritto all'Albo:
Prov. Roma N. 6236

alt. 50A

CANTINE
PIANO TERRA
H=2,30

STRADA COMUNALE



part. 43 sub. 2



Ultima planimetria in atti

Data: 10/10/2018 - n. T204863 - Richiedente: BCCPRZ86R67H282G
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)